

Società in accomandita semplice	⇒	Nelle società in accomandita semplice la nomina di un amministratore non socio non è ammissibile, in quanto il legislatore stesso è stato esplicito nello stabilire che: "l'amministrazione della società può essere affidata soltanto ai soci accomandatari" (art. 2318, c. 2 c.c.).
Società in nome collettivo	⇒	Nelle società in nome collettivo, al contrario, in mancanza di dettati normativi espressamente contrari si ritiene di condividere la tesi dell'ammissibilità dell'amministratore estraneo, in quanto la responsabilità solidale e illimitata di ciascun socio verso i terzi è in ogni caso normativamente garantita (art. 2291, c. 2 c.c.).
Società semplice	⇒	Nelle società semplici, in mancanza di dettati normativi espressamente contrari, si ritiene ammissibile ricorrere alla figura dell'amministratore non socio, ma, dovendo altresì tutelare i terzi che entrano in contatto con la società, tale nomina è possibile solo purché non siano previsti patti di esclusione o di limitazione della responsabilità di tutti i soci. Senza questa specifica si potrebbe configurare una società nella quale tutti i soci godrebbero della esclusione o della limitazione della responsabilità e ciò sarebbe in aperto contrasto con la lettera e con lo spirito della legge. È dunque possibile nominare anche un commercialista, come amministratore esterno.

EBOOK

Società semplice e gestione immobiliare e finanziaria

L'ebook per la protezione e la pianificazione del patrimonio familiare.

ACQUISTA SU
RATIO STORE

NOVITÀ
2023

